

8. IN ARRIVO LE LETTERE PER IL RIACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI CHE HANNO FRUITO DEL **SUPERBONUS**

Il provvedimento n. 38133 del 7 febbraio 2025 dell’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità con cui i contribuenti intestatari catastali di immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, riceveranno apposite comunicazioni (lettere di *compliance*) finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti di riaccatastamento degli immobili.

L’Agenzia delle entrate specifica che, laddove sia verificata la mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento degli archivi catastali, viene inviata al contribuente l’apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014 volta ad agevolare l’adempimento spontaneo del contribuente.

La lettera di *compliance* viene messa a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente e, alternativamente:

- spedita via pec nel caso di presenza di domicilio digitale;
- spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento negli altri casi.

In particolare, la comunicazione spedita dall’Agenzia delle entrate contiene le seguenti informazioni per consentire all’intestatario di regolarizzare la sua posizione oppure fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle entrate, sulla base dei quali non si rende necessario il riaccatastamento:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020;
- c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio “*Consegna documenti e istanze*” disponibile nell’area riservata del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.



Nel caso in cui il contribuente voglia aderire alla regolarizzazione catastale, potrà fruire delle sanzioni ridotte derivanti dal ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997.